D.A. n. 75/GAB del 3 SETT 2018

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la legge regionale la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche e integrazioni, recante "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali, Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6, recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni", come modificato dal D.P.Reg. 14 giugno 2016, n. 12;

VISTO il D.P.Reg. 14 giugno 2016, n. 12, recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni.";

VISTO il D.P.Reg. n. 9/Area 1^/S.G. del 28 febbraio 2018 con il quale il Presidente della Regione ha nominato il dott. Alberto Pierobon Assessore regionale, con preposizione all'Assessorato regionale dell'Energia e dei servizi di Pubblica Utilità;

VISTO il vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali approvato con L.R. n. 16 del 16/03/1963 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 23 Giugno 2011 n.118 – Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 Maggio 2009, n. 42-e s.m.i.;

VISTO l'art.4 della legge regionale 11 agosto 2017, n.16 che detta *"Disposizioni per l'Ente Acquedotti Siciliani in liquidazione. Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. b) del decreto legislativo 23.06.2011 n. 118"*;

CONSIDERATO che il citato art.4, l.r. 11 agosto 2017, n.16:

- al comma 1 dispone specificamente che "*Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Ente Acquedotti Siciliani (EAS) in liquidazione provvede alla consegna degli impianti e delle reti idriche al comune o al consorzio dei comuni interessati, a seconda che gli impianti siano a servizio di un solo comune o di più comuni, che ne assumono la gestione, con oneri a carico della tariffa del servizio idrico integrato, sino alla piena attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, lettera f), della legge regionale 11*

agosto 2015, n. 19";

- al comma 2 prevede che "*Trascorso il termine perentorio di cui al comma 1, l'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità, previa diffida al comune ad adempiere entro il termine di trenta giorni, nomina un commissario ad acta per la presa in consegna degli impianti di cui al comma 1 nel termine dei successivi trenta giorni*";
- al comma 3 prescrive che "*Scaduti i termini di cui al comma 2, cessa la residua gestione rimasta a carico dell'Ente Acquedotti Siciliani (EAS) in liquidazione*";

VISTO il D.A. n.1984 del 27 dicembre 2017 con il quale l'Assessore regionale per l'Energia ed i Servizi di Pubblica Utilità *pro-tempore,* trascorso il termine perentorio di cui al comma 1 dell'art.4, l.r. n.16/2017 e previa diffida ai Comuni inadempienti, ha nominato i Commissari *ad acta* con il compito di provvedere alla presa in carico degli impianti e delle reti idriche, in luogo dei Comuni inadempienti;

VISTO che detti interventi sostitutivi non hanno sortito, per nessuno degli impianti in questione, esito positivo e visto che i commissari ad acta già nominati devono intendersi decaduti;

VISTO l'art.1 della legge regionale 8 maggio 2018, n.8, recante "Disposizioni per l'Ente Acquedotti Siciliani in liquidazione", che ai primi due commi dispone rispettivamente che "*1. Le procedure di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16 devono essere completate entro e non oltre il 31 ottobre 2018.*" e che "*2. La gestione residua delle reti idriche e degli impianti di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale n. 16/2017 rimane in carico all'Ente Acquedotti Siciliani in liquidazione sino al completamento delle attività di cui al comma 1.*";

VISTA la nota prot. 11722 del 15 giugno 2018 con la quale l'Ente Acquedotti Siciliani in liquidazione ha rappresentato le forti difficoltà operative ed economiche che non consentono di garantire opportunamente la conduzione di un servizio pubblico essenziale di fondamentale importanza quale è quello della distribuzione idropotabile ed ha rappresentato come sia assolutamente improcrastinabile che le Amministrazioni Comunali provvedano subito ad assumere la gestione del servizio idrico, non potendo l'Ente stesso garantire una regolare e continuativa attività che, comunque, dall'1.11.2018 cesserà per effetto di legge;

VISTA la nota n. 12154 del 25 giugno 2018 con la quale l'Ente Acquedotti Siciliani in liquidazione ha trasmesso l'elenco dei sistemi acquedottistici e degli impianti ancora in gestione a carico dell'Ente medesimo alla data del 21 giugno 2018 e, quindi, oggetto del trasferimento previsto dall'art. 4 comma 1 della l.r. n.16/2017 ed in particolare:

A) Reti comunali (ed eventuali sistemi acquedottistici ed impiantistici connessi) in ATO di Trapani

1. Comune di Buseto Palizzolo
2. Comune di Castellammare del Golfo
3. Comune di Custonaci
4. Comune di Erice
5. Comune di Favignana (isole Egadi)
6. Comune di Gibellina

7. Comune di Castelvetrano (Marinella di Selinunte)

8. Comune di Paceco

9. Comune di Partanna

10. Comune di Salemi

11. Comune di Santa Ninfa

12. Comune di San Vito Lo Capo

13. Comune di Valderice

14. Comune di Vita

15. Comune di Trapani (rete ASI)

B) Reti sovracomunali (ed eventuali sistemi acquedottistici ed impiantistici connessi) in ATO di Trapani

1. Comuni di Trapani e Favignana per acquedotto sottomarino per Favignana e aeroporto civile Birgi

2. Comuni di Alcamo e Castellammare del Golfo per n. 2 bretelle in derivazione da serbatoio comunale di Castellammare

C) Reti comunali (ed eventuali sistemi acquedottistici ed impiantistici connessi) in ATO di Messina

1. Comune di Casalvecchio Siculo

2. Comune di Cesarò

3. Comune di Forza d'Agrò

4. Comune di Furnari

5. Comune di Mazzarrà Sant'Andrea

6. Comune di Roccavaldina

7. Comune di Savoca

8. Comune di San Teodoro

9. Comune di Venetico

D) Reti sovracomunali (ed eventuali sistemi acquedottistici ed impiantistici connessi) in ATO di Messina

1. Comuni di Roccavaldina, Valdina e Venetico per acquedotto intercomunale Roccavaldina, Valdina e Venetico, inclusi pozzi e centrale Oreto

2. Comuni di Cesarò e San Teodoro per acquedotto Monte Soro

E) Reti comunali (ed eventuali sistemi acquedottistici ed impiantistici connessi) in ATO di Catania

1. Comune di Licodia Eubea

F) Reti sovracomunali (ed eventuali sistemi acquedottistici ed impiantistici connessi) in ATO di Catania

1. Comuni di Cesarò e San Teodoro per acquedotto Maniace;

VISTA la nota prot. n.2716/gab del 28 giugno 2018 con la quale l'Assessore regionale per l'Energia e i Servizi di P.U. ha diffidato, in applicazione dell'art. 4, comma 2, della l.r. n.16/2017, tutti i Comuni inadempienti, come sopra indicati, tra i quali anche il

Comune di Cesarò ed il Comune di San Teodoro, a procedere entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della diffida, a prendere in consegna dall'EAS, ai fini gestionali, le reti e gli impianti già sopra elencati, rappresentando che, in caso di mancato adempimento, si sarebbe proceduto alla nomina di apposito commissario *ad acta*;

CONSIDERATO che il termine di cui alla diffida del 28 giugno 2018, trasmessa a mezzo PEC nella medesima data, è infruttuosamente decorso senza che il Comune di Cesarò ed il Comune di San Teodoro abbiano provveduto alla presa in carico di reti ed impianti di competenza;

VISTA la nota prot. n.13840 del 31 luglio 2018 con la quale l'Ente Acquedotti Siciliani in liquidazione ha comunicato che nessuno dei Comuni destinatari della diffida, ivi compresi il Comune di Cesarò ed il Comune di San Teodoro, ha proceduto a prendere in consegna le reti/acquedotti comunali di propria competenza e visto che, comunque, a tutt'oggi, trascorso un ulteriore e consistente lasso temporale, non risulta che i citati Comuni di Cesarò e di San Teodoro abbiano provveduto ad acquisire dall'EAS in liquidazione, ai fini gestionali, le reti e gli impianti cui all'art. 4 comma 1 della l.r. n.16/2017;

CONSIDERATO che, pertanto, nel rispetto ed in applicazione dell'art. 4, comma 2, della l.r. n.16/2017, nonché in osservanza del termine del 31 ottobre 2018 previsto dall'art.1 della legge regionale 8 maggio 2018, n.8 ai fini del completamento delle procedure, occorre procedere all'intervento sostitutivo finalizzato alla presa in carico delle reti e degli impianti, di cui all'art. 4, comma 1, della l.r. n.16/2017, in nome e per conto dei Comuni inadempienti di Cesarò e di San Teodoro;

RITENUTO pertanto di dovere procedere all'individuazione di un soggetto, scelto tra istruttori, funzionari direttivi o dirigenti dell'Amministrazione regionale, cui conferire l'incarico di Commissario *ad acta,* finalizzato al passaggio delle reti e degli impianti ai Comuni di Cesarò e di San Teodoro;

RITENUTO ai predetti fini di dover attingere alla dotazione dei componenti dell'Ufficio Ispettivo del Dipartimento regionale delle Autonomie Locali nonché all'elenco di cui al D.D.G. n.59 del 13 aprile 2018 di detto Dipartimento, giusta nota di richiesta prot. n. 4349/gab del 27 agosto 2018 e nulla osta prot. n.12285 del 28 agosto 2018 del Dipartimento regionale delle Autonomie Locali,

DECRETA

Art. 1

Alla luce delle premesse, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, in applicazione dell'art. 4, comma 2, della legge regionale 11 agosto 2017, n.16 ed in osservanza del termine previsto dall'art.1 della legge regionale 8 maggio 2018, n.8 ai fini del completamento delle procedure, il Sig. Girolamo Fenci è nominato Commissario *ad acta* presso i Comuni di

- Cesarò
- San Teodoro

con il compito di adottare in via sostitutiva ogni provvedimento necessario e/o utile, come specificato al successivo art.2 del presente decreto, per addivenire alla consegna di reti idriche ed impianti, di cui all'art. 4, comma 1, della l.r. n. 16/2017, riportati nell'elenco in premessa ai punti C.2, C.8, D.2 e F.1.

Art. 2

In applicazione dell'art. 4, comma 2, della legge regionale 11 agosto 2017, n.16, il Commissario *ad acta* nominato con il presente decreto provvede alla presa in carico delle reti e degli impianti di cui al precedente articolo 1, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di accettazione dell'incarico, adottando, in nome e per conto degli organi dei Comuni inadempienti, tutti gli atti necessari e/o utili per la piena attuazione della citata norma di legge.

Art. 3

Al Commissario, che preventivamente all'espletamento dell'incarico deve dichiarare l'insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità ai sensi del D.Lgs. n.39/2013, spettano l'indennità di carica e responsabilità determinata con D.A. n. 40 del 08.06.2012, Tab. 3, dell'Assessore regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, nonché il rimborso delle spese sostenute, il cui onere complessivo sarà posto a carico dei Comuni inadempienti.

Art. 4

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Assessorato regionale Energia e Servizi di P.U. in ossequio all'art.68 della L.R. 12 agosto 2014, n. 21, come modificato dall'art.98, comma 6, della l.r.. n. 9 del 7 maggio 2015.

Art. 5

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n.241/90 e succ. mod. contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente per territorio entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario entro 120 giorni dalla data di notifica dello stesso.

L'Assessore
Dott. Alberto Pierobon